

SCIOPERO e AZIONI SINDACALI DI LOTTA NELLE SCUOLE

La **legge 146/90** (Legge Giugni) ha considerato l'istruzione "servizio pubblico essenziale" e ha limitato il diritto di sciopero del personale scolastico. I servizi minimi essenziali secondo la L. 146 debbono essere concordati e inseriti nel contratto di lavoro. Così è avvenuto. Le norme attuali consentono di indire scioperi anche durante le operazioni di scrutinio finale purché non incidano sugli esami finali. Resta la clausola del preavviso volontario, l'eventuale ripensamento potrà, o meno, essere preso in considerazione dal superiore gerarchico (capo di istituto o provveditore). 15 i giorni di preavviso necessari per indire uno sciopero. Il termine massimo di "slittamento" per gli scrutini è fissato in 5 giorni, i limiti annuali si distinguono per gradi. Nella scuola elementare e materne: 8 giorni o 40 ore, negli altri gradi di scuola: 12 giorni o 60 ore.

PROCLAMAZIONE E REVOCA

La proclamazione e la revoca degli scioperi relativi alle vertenze nazionali deve essere comunicata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero della Pubblica Istruzione - Gabinetto del Ministro; la proclamazione e la revoca di scioperi relativi a vertenze di livello territoriale o di singolo istituto deve essere comunicata al provveditorato agli studi di appartenenza. L'accordo dell'agosto 2001 ha introdotto l'obbligo di avviare **procedure di raffreddamento** e di esperire un tentativo di **conciliazione** obbligatorio "prima" di poter indire azioni di sciopero. La conciliazione si effettuerà presso il Ministero del Lavoro per le azioni a livello nazionale e presso le Prefetture per quelle territoriali. Un'altra novità è la **riduzione del preavviso da 15 a 10 giorni**. Bisogna infine rispettare un intervallo di tempo, quantificato in **2 giorni**, tra l'effettuazione di una azione di sciopero e "la proclamazione" del successivo.

PREAVVISO VOLONTARIO DI ADESIONE

I Capi d'Istituto, in occasione di ogni sciopero, inviteranno con comunicazione di servizio coloro che intendono aderire allo sciopero a darne tempestiva comunicazione. La comunicazione ha carattere volontario; la dichiarazione di adesione allo sciopero non è successivamente revocabile (art. 2, comma 3; non è su questo che la Commissione di Garanzia ha contestato il Ccnl).

PRESTAZIONI INDISPENSABILI E CONTINGENTAMENTO DI PERSONALE PER SERVIZI ESSENZIALI

Il 2 agosto 2001 è stata sottoscritta da parte di Cgil, Cisl, Uil e Snals, con l'ARAN, una preintesa sui servizi minimi essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero del comparto scuola. L'intesa è stata sottoposta al vaglio della commissione di garanzia per l'attuazione della legge 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero. Questo accordo sostituisce quello analogo allegato al contratto scuola 26/5/1999.

Le norme di garanzia prevedono un elenco di prestazioni indispensabili, per lo svolgimento delle quali può essere previsto un contingente di personale, al quale viene negato il diritto di scioperare; tra di esse ci sono, oltre agli scrutini finali, la vigilanza su minori ed apparecchiature ecc. Un "**protocollo d'intesa**" tra DS e RSU deve stabilire le quantità di personale da impegnare, l'utilizzo del **numero minimo** necessario di unità e l'adozione di **criteri di individuazione** dello stesso che non potranno prescindere dal tener conto della volontarietà del personale o (in assenza) da criteri di rotazione. Il Dirigente poi, sulla base dell'intesa stipulata con la RSU e sulla base dei criteri definiti al precedente art. 2, emana un **regolamento attuativo** (ai sensi del D.lgs 29/93) che diventa vincolante per tutto il personale. In questo modo tutti sono vincolati al suo rispetto. In caso di dissenso da parte delle OO.SS. in ordine alla sottoscrizione del protocollo d'intesa o al regolamento, sono attivate le procedure di conciliazione di cui al presente accordo.

LIMITI TEMPORALI AGLI SCIOPERI

Devono intercorrere almeno **7 gg.**; tra l'effettuazione di uno sciopero e la "proclamazione" del successivo. Non possono essere effettuati scioperi a tempo indeterminato; non più di due giorni consecutivi. Quindi prima dell'indizione dello sciopero si deve proclamare lo stato di agitazione e si debbono esperire le procedure definite dal presente articolo. La conciliazione si effettuerà presso il Ministero del Lavoro per le azioni a livello nazionale e presso le Prefetture per quelle territoriali. Nelle vertenze nazionali il Ministero del Lavoro, entro 3 giorni dall'invio della comunicazione da parte dei sindacati, deve convocare le parti ed entro altri 3 giorni esperire il tentativo di conciliazione. 6 giorni in tutto. Se il

tentativo riesce, il verbale di conciliazione dovrà contenere l'esplicita dichiarazione di revoca dello sciopero. In caso contrario oppure nel caso che siano trascorsi i 6 giorni senza convocazione, il sindacato può indire lo sciopero rispettando un preavviso minimo di 10 giorni. Di fatto i 15 giorni del precedente accordo sono diventati, con questo, 16. Nelle controversie territoriali tali tempi diventano 5 per la convocazione e altri 5 per il tentativo di conciliazione. In totale 10 a cui poi si aggiungono i 10 (minimo) di preavviso. Se si proclama un secondo sciopero da parte dello stesso soggetto sindacale nell'ambito della stessa vertenza entro 4 mesi dal primo, non è più obbligatorio ripetere la procedura di conciliazione

SCIOPERI BREVI

Sono alternativi rispetto agli scioperi indetti per l'intera giornata - possono essere effettuati soltanto nella prima o nell'ultima ora di lezione o di attività educative (e nell'indizione bisogna precisare se la prima o l'ultima ora). In caso di organizzazione dell'attività su più turni, gli scioperi possono essere effettuati nella prima o nell'ultima ora di ciascun turno; se le attività si protraggono in orario pomeridiano gli scioperi saranno effettuati nella prima ora del turno antimeridiano e nell'ultima del turno pomeridiano.

RITENUTE PER SCIOPERO

giorno di sciopero: trattenuta di 1/30 della retribuzione, operata sulla retribuzione al netto di ritenute previdenziali e assistenziali (i periodi di sciopero non interrompono il trattamento previdenziale e assistenziale: C.M. 312/89).

sciopero di un'ora: trattenuta limitata alla sola ora di sciopero (pari alla misura di un'ora di straordinario senza maggiorazioni); cinque ore di sciopero breve corrispondono a una giornata. Per la durata di scioperi brevi effettuati durante attività funzionali all'insegnamento (esempio una riunione collegiale) si fa riferimento all'orario predeterminato in sede di programmazione.